

## Report sulla visita al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Macomer



Rapporto a cura dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI).

Aggiornato al mese di novembre 2022.

Riproduzione autorizzata a fini non commerciali con citazione della fonte.

## Contenuti

Introduzione e obiettivi del sopralluogo .....	1
1. I soggetti incontrati e responsabili della gestione della struttura detentiva.....	3
2. Dati e informazioni generali.....	3
2.1 La struttura.....	3
2.2 Le presenze e i rimpatri .....	5
2.3 La gestione della sicurezza nel CPR.....	6
3. I diritti e le principali violazioni riscontrate .....	7
3.1 Attività di mediazione linguistica e culturale.....	7
3.3. Accesso al diritto di difesa.....	9
3.4. Libertà di corrispondenza telefonica e i contatti con il mondo esterno .....	11
3.5. La tutela della salute .....	14
3.6. Condizioni di trattenimento, servizi generali, qualità della vita e attività ludico-ricreative .....	19
Conclusioni e raccomandazioni.....	22
Informazioni e contatti utili .....	24

## Introduzione e obiettivi del sopralluogo

Il trattenimento dei cittadini stranieri al fine del loro rimpatrio costituisce un unicum tra le ipotesi di privazione della libertà personale, non motivata dalla commissione di un reato o da finalità di prevenzione in quanto è una misura che non è necessariamente motivata da esigenze di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. La mera lettura dell'articolo 14 D.Lgs. 286/1998 e delle ipotesi di trattenimento ivi previste è sufficiente a fare comprendere che lo stesso risponde all'esigenza della pubblica amministrazione di assicurare che l'espulsione dal territorio nazionale sia effettivamente eseguita. Anche il trattenimento del richiedente protezione internazionale risponde di fondo alla medesima ratio, mantenere il controllo fisico sulla persona in attesa della valutazione della domanda di asilo con il fine ultimo dell'allontanamento dal territorio. Nel corso degli anni si è osservato un uso intensivo di tale strumento di confinamento, sia per i cittadini stranieri considerati irregolari, sia per i richiedenti asilo e un ampliamento dei presupposti di tale istituto. La detenzione amministrativa, lungi dall'essere transitoria, si protrae per mesi. Il trattenimento, nelle modalità di cui viene applicato, assume una natura punitiva e appare come uno strumento di gestione dei flussi migratori e di selezione dei cittadini stranieri che fanno ingresso sul territorio nazionale.

Tale quadro, rende particolarmente necessario monitorare le condizioni in cui il trattenimento avviene. È significativo che il legislatore si sia occupato di fornire una base legale idonea a legittimare la privazione della libertà ma non si sia al contrario concentrato sui diritti delle persone sottoposte a tale privazione. Quanto agli standard e alle condizioni del trattenimento, l'articolo 14 citato si limita a prescrivere il rispetto di "adequati standard igienico sanitari e abitativi", del diritto all'informativa relativa allo status delle persone trattenute, all'assistenza, il pieno rispetto della loro dignità oltre che la libertà di corrispondenza - anche telefonica - con l'esterno<sup>1</sup>. Le condizioni di trattenimento sono poi disciplinate da norme di rango secondario.

È quindi fondamentale che la società civile eserciti un ruolo autonomo di monitoraggio e supervisione in aggiunta a quello che la vigente legislazione demanda alla pubblica amministrazione in particolare laddove la stessa non svolga efficacemente tale ruolo<sup>2</sup>.

Il CPR di Macomer è diventato operativo a partire dal 20 gennaio 2020 inizialmente pensato come strumento di deterrenza e contenimento rispetto ai flussi migratori provenienti dall'Algeria, o comunque rivolto alla gestione di quello che è stato narrato come crescente fenomeno di sbarchi diretti di cittadini stranieri sulle coste meridionali della Sardegna. La struttura è gestita attualmente dalla Ekene Onlus Cooperativa Sociale<sup>3</sup>.

L'assenza di informazioni sulle procedure che vengono attuate per l'accesso ai servizi cui hanno diritto i trattenuti e sulle condizioni di detenzione hanno determinato ASGI a formulare un'[istanza](#)

---

<sup>1</sup> Con riferimento specifico alle condizioni di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale si veda art. 7, d.lgs. 142/2015.

<sup>2</sup> Sull'importanza del ruolo del terzo settore si è espresso di recente anche il Consiglio di Stato con riferimento ai luoghi di trattenimento siti nelle zone di transito aeroportuali: "*l'ordinamento prevede in ogni caso la possibilità di accesso e visita nelle predette aree di transito da parte di Autorità e soggetti pubblici, al fine di verificare le condizioni dei locali destinati al soggiorno temporaneo dei cittadini interessati dal respingimento alla frontiera, dal momento che il ruolo dei soggetti del c.d. terzo settore non è evidentemente corrispondente a (e sostituito da) quello delle autorità pubbliche*" (Consiglio di Stato n. 09837/2021).

<sup>3</sup> Per approfondimenti e criticità in merito all'attuale ente gestore e alle procedure di appalto si veda: <https://www.meltingpot.org/2022/01/cpr-di-macomer-nuovo-gestore-ma-vecchia-conoscenza-arriva-la-coop-veneta-ekene/>.

alla Prefettura chiedendo di poter visitare il centro. La visita, autorizzata dalla Prefettura a seguito di contenzioso<sup>4</sup>, si è svolta in data 28 giugno 2022.

La richiesta di accesso al CPR di Macomer è stata formulata il 6 agosto 2020 soprattutto in seguito ad una serie di episodi e proteste verificatesi all'interno della struttura che denotavano un serio malessere da parte dei trattenuti. Difatti diversi difensori ed associazioni, riferivano che si erano verificati almeno tre tentativi di suicidio e molti di più gli episodi di autolesionismo posti in essere dai trattenuti durante i primi sette mesi di apertura del CPR. Inoltre molti trattenuti raccontavano anche di una somministrazione assai frequente e spesso anche innecessaria di ansiolitici e calmanti da parte del personale medico.

Sempre da quanto riferito dai trattenuti emergeva un palpabile e diffuso disagio psicologico legato ad una apatia che cresce proporzionalmente al trattenimento e di cui non avevano mai sofferto in passato neppure da parte di coloro che provenivano dall'esperienza carceraria.

Ancora. Un luogo in cui si verificano prassi di illegittimo trattenimento, ad esempio anche nei confronti di minori secondo quanto riferito dalla testimonianza della persona trattenuta con riferimento al trattenimento della durata di due giorni di cittadini algerini di appena diciassette anni provenienti dal centro di [Monastir](#).

Di qui l'urgenza di un effettuare un accesso al fine di verificare le reali condizioni nelle quali le persone trattenute versano.

Parallelamente, ASGI ha formulato istanze di accesso civico generalizzato volte ad ottenere informazioni e dati in merito alle modalità di attuazione della privazione della libertà personale presso il CPR di Macomer e ad alcuni dei principali profili di criticità di tale sistema. L'accesso civico è stato riscontrato dalla [Questura di Nuoro](#) con comunicazione del 29 luglio 2022 e dalla [Prefettura di Nuoro](#) con comunicazione dell'11 agosto 2022.

Tanto la visita quanto le risposte ai quesiti formulati da ASGI, quanto e soprattutto la testimonianza di una persona trattenuta, fanno emergere numerose e gravi criticità con riguardo tanto alle condizioni materiali del trattenimento quanto, e soprattutto, con riferimento al rispetto dei diritti delle persone trattenute<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup>Si veda: <https://inlimine.asgi.it/cpr-di-macomer-il-tar-sardegna-conferma-laccessibilita-ai-luoghi-di-detenzione-amministrativa-da-parte-della-societa-civile/>. Si consideri che è stato proposto dalla pubblica amministrazione appello innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

<sup>5</sup> Con riferimento a precedenti approfondimenti si veda: <https://inlimine.asgi.it/report-sopralluogo-giuridico-la-sardegna-come-luogo-di-frontiera-e-di-transito/>.

## 1. I soggetti incontrati e responsabili della gestione della struttura detentiva

Nel corso della visita la delegazione ASGI, è stata accompagnata dalla Vice Prefetta e da una funzionaria della Prefettura, dal Vice Questore di Nuoro, dal responsabile della Cooperativa Ekene, che gestisce il centro, e dal Capo della sicurezza del CPR insieme a due agenti di polizia. Nell'area sanitaria la delegazione è stata accompagnata dalla Direttrice sanitaria, mentre nell'area amministrativa la delegazione ha interloquuto con l'operatrice legale, con una impiegata amministrativa e con il Vice direttore del centro.

All'interno del primo blocco della struttura è presente l'ufficio immigrazione formato da agenti assegnati a questo servizio dall'ufficio immigrazione della Questura di Nuoro, sono loro che formano il fascicolo del trattenuto, si occupano di tutta la parte amministrativa incluso il contatto con le Ambasciate di riferimento, e si occupa di gestire le domande di asilo ed organizzare i rimpatri (scorte, acquisto biglietti aerei) e le udienze di convalida e proroga del trattenimento gestite dal responsabile dell'ufficio.

## 2. Dati e informazioni generali

### 2.1 La struttura

Il Centro per i rimpatri sardo è ubicato a Macomer, comune di 9.385 abitanti della provincia di Nuoro, nella Zona Industriale Bonu Trau a cinque minuti in auto dal centro cittadino, e pertanto risulta circondato da piccole e medie aziende e le abitazioni civili sono relativamente vicine.

La struttura è costituita da un edificio costruito negli anni Ottanta e utilizzato dal 1994 inizialmente come casa mandamentale e successivamente come Casa Circondariale di massima sicurezza fino al 2014, quando è stata chiusa definitivamente.

Nel 2019 l'edificio è stato ristrutturato e riorganizzato ad hoc per ospitare il centro di trattenimento fortemente voluto dall'amministrazione comunale locale, che ha subito accettato positivamente la richiesta dell'allora Ministro Minniti che proponeva l'apertura in Sardegna di un centro di trattenimento.

Il 20 gennaio 2020 è stato il giorno ufficiale della sua apertura.

Per quanto riguarda la sua gestione ed organizzazione subisce una sovrapposizione sia di posizionamento territoriale che amministrativo, in quanto la Prefettura e la Questura sono in capo alla Provincia di Nuoro, ma giuridicamente (per quanto concerne le udienze di convalida e proroga del trattenimento) si fa riferimento al Tribunale di Oristano.

All'arrivo in struttura colpisce il notevole dispiegamento delle forze dell'ordine, divise equamente tra esercito italiano, carabinieri, polizia e guardia di finanza, per un totale di dieci guardie di presidio fisso all'interno e otto all'esterno. Attraversando un ampio piazzale si accede al primo modulo, dove è presente un corridoio nel quale gli esterni stazionano in attesa di essere sottoposti ai controlli delle forze dell'ordine che ne verificano l'identità e chiedono di lasciare tutti gli effetti personali (borsa, cellulari) presso quella che si potrebbe definire la sala operativa dove sono presenti tutti i monitor delle telecamere posizionate all'interno del CPR e le radio; ed infine si viene controllati con il metal detector che non è stato usato nei confronti della delegazione al momento della visita.

Attigui alla sala operativa ci sono altri due locali di cui uno usato per gli armadietti delle forze dell'ordine ed un bagno che può essere utilizzato anche dagli avvocati in attesa di conferire con i loro

assistiti. Dallo stesso corridoio si accede ad una porta carraia e quindi all'area dove ci sono le stanze adibite ad aula per le udienze, in occasione della visita chiusa a chiave dagli agenti dell'ufficio immigrazione, la sala colloqui con gli avvocati, il locale del responsabile della sicurezza e dell'ufficio immigrazione dove al momento della visita non era presente nessuno.

Sempre dalla porta carraia si accede al secondo modulo dove permangono i trattenuti, spazio completamente gestito dall'Ente gestore. Si passa subito ad un locale di primo accesso della persona trattenuta, si tratta di una stanza abbastanza spaziosa dove sono presenti due scrivanie, nessun suppellettile ed un bagno; è qui che i trattenuti consegnano i loro effetti personali.

Da quella zona si esce in un larghissimo piazzale dove sono posizionati due blocchi: il Blocco B destro e B sinistro e C.

Nel blocco C si accede ad un corridoio dove è presente sulla destra la porta in ferro di accesso agli alloggi delle persone trattenute, sulla sinistra si accede all'infermeria costituita dalla stanza della direttrice sanitaria della struttura, un bagno e l'infermeria vera e propria completa di tutti gli arredi necessari, un lettino, diversi armadi, bilancia, scrivania e sedie.

Attigua a questa zona vi è una porta in ferro che sembrerebbe in disuso perché risulta ostruita da attrezzatura ospedaliera un po' accatastata dietro un paravento. Ci riferiscono che si tratta della stanza di isolamento o contenimento ma sostengono che non sia mai stata usata. Il Responsabile riferisce che nessuno viene mai messo in isolamento per ragioni di sicurezza, sebbene da alcune testimonianze si abbia notizia che si sarebbero verificate circostanze in cui una persona trattenuta sia stata allontanata dagli altri trattenuti, posta in una cella e sorvegliata per una notte e in maniera problematica la [Prefettura di Nuoro](#) rispetto all'utilizzo dei locali adibiti all'osservazione sanitaria anche per finalità di isolamento rispondenti ad esigenze differenti da quelle sanitarie rappresenta che sono utilizzate in caso di esigenze di sicurezza dei trattenuti.

Si ricorda, sotto tale profilo, come precisato dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale nel suo Report sulle visite effettuate nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) (2019-2020), che *"Il ricorso all'isolamento per ragioni sostanzialmente disciplinari senza una specifica disciplina giuridica che definisca la procedura con le dovute garanzie di contraddittorio, i tempi di durata della misura e la possibilità di ricorso è molto critica e presenta profili di inaccettabilità"*. Il Garante ricorda come *"I CPR sono strutture detentive in cui non sono previste sezioni o stanze di isolamento per motivi disciplinari, in virtù della mancanza di una disciplina specifica che stabilisca procedure e garanzie"*<sup>6</sup>.

Conclusa la visita del blocco C la delegazione prosegue attraversando il piazzale e accede attraverso una grande porta in ferro ad un altro blocco separato da un muro molto alto, forse sei metri di altezza.

In questo modulo è presente la dispensa dove confluiscono tutti i generi alimentari, compresi i pasti della mensa, funziona anche come spaccio per le persone trattenute che vanno lì ad acquistare generi alimentari.

Rispetto agli alloggi le autorità riferiscono che tutte le stanze sono dotate di finestra in metallo e servizio igienico condiviso da un numero massimo di otto persone. La [Prefettura di Nuoro](#) rappresenta più specificamente che la capienza di ogni stanza è di due posti letto tranne 3 aventi 4 posti.

---

<sup>6</sup> Si veda par. F., p. 33 e ss:

<https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/b7b0081e622c62151026ac0c1d88b62c.pdf>.

Anche i bagni delle stanze non sono dotati di porte, secondo quanto riferito in quanto potrebbero essere scardinate ed usate come "armi". Alla delegazione viene inoltre riferito che i trattenuti sono liberi di muoversi nella zona degli alloggi che comunque rimane chiusa a chiave con una porta in ferro. Dando un'occhiata allo spioncino di detta porta la delegazione ha avuto modo di vedere un lungo corridoio dove si affacciano delle stanze ed in fondo appeso al muro un altro televisore dentro una griglia metallica.

Anche in questo blocco è presente l'infermeria arredata come la prima e munita dell'armadio dei medicinali.

Nella stanza attigua si trova l'ufficio dell'assistente sociale con la quale la delegazione non ha avuto modo di interloquire in quanto impegnata in un colloquio con un trattenuto e dell'operatrice legale.

Più avanti si trova la segreteria amministrativa dove vi lavora quello che è stato definito "il braccio destro" del responsabile della attuale gestione ed il vice responsabile che ricopre il medesimo ruolo fin dall'apertura del CPR. Qui sono presenti gli schedari con i fascicoli di tutti i trattenuti.

## 2.2 Le presenze e i rimpatri

La struttura può ospitare un massimo di 50 persone. Al momento della visita risultavano trattenuti quarantotto cittadini stranieri, in prevalenza algerini e tunisini per lo più approdati sulle coste del Sud Sardegna con i "barchini", mentre molti altri provengono da strutture carcerarie non solo sarde ma anche della penisola. Sono suddivisi al loro ingresso in base al criterio della nazionalità, ma in caso di difficoltà di convivenza vengono spostati.

Riferiscono alla delegazione che in media il numero di cittadini stranieri trattenuti presenti contestualmente è di trentasette/trentotto persone.

Con riferimento al quadro generale, nel riscontro della [Questura di Nuoro](#) all'accesso civico generalizzato si riporta **con riferimento al periodo dal primo gennaio 2022 al 28.7.2022** un numero di cittadini stranieri trattenuti nel Centro di 99 persone. Dai dati forniti la principale nazionalità è rappresentata dall'Algeria (47), a seguire Tunisia (15) e Marocco (10). Rispetto alla base giuridica dei trattenimenti si riferisce l'art. 14, c. 5, D.lgs. 286/98<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Il comma 5 dell'art. 14 dispone che "La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri non può essere superiore a novanta giorni ed è prorogabile per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni indicato al periodo precedente, può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni *((prorogabile))* per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri. Tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni.

Con riferimento alla durata di ciascun periodo di privazione della libertà personale, nel caso dei cittadini Algerini si arriva nella quasi totalità dei casi a 120 gg (45 persone su 47), ovvero il tempo massimo di trattenimento previsto per i cittadini stranieri in attesa di rimpatrio che siano cittadini di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.<sup>8</sup> In due casi la detenzione è durata 75 gg. Nel caso dei cittadini tunisini 9 persone sono state trattenute per 120 gg e 6 per 75 gg. In generale la durata minima del trattenimento è di 45 gg.

Il numero totale di persone trattenute alla data del 29 luglio 2022, è di 44 persone. La principale nazionalità è sempre rappresentata dall'Algeria (27), a seguire Tunisia (5) e Gambia (3). La [Prefettura di Nuoro](#) rappresenta che il numero di persone trattenute in data 11.08.2022, con specifica indicazione delle nazionalità e della condizione giuridica è di 47 cittadini stranieri, di cui 31 cittadini algerini, 3 tunisini, 3 gambiani, 3 senegalesi, e 7 di altre nazionalità.

Il numero di rimpatri eseguiti, riferiti dalla [Questura di Nuoro](#), nei confronti di cittadini stranieri trattenuti presso il CPR di Macomer, nel periodo dal primo gennaio 2022 alla data del 29 luglio 2022, con indicazione del numero di persone per ciascun paese di destinazione è contenuto. Infatti si riporta l'esecuzione di 13 totali, di cui 4 Tunisia, 1 Albania, 2 Nigeria, 3 Egitto (tramite volo charter); 1 Albania, 1 Marocco (con scorta); 1 Marocco (senza scorta). Nessun cittadino algerino rimpatriato nel periodo di riferimento a conferma della difficile esecuzione dei rimpatri dei cittadini algerini legata alle difficoltà di identificazione da parte delle autorità algerine<sup>9</sup>, rendendo la misura del trattenimento palesemente funzionale ad obiettivi esclusivi di deterrenza e contenimento. Per quanto riguarda le modalità di rimpatrio dei cittadini tunisini a seguito degli accordi del 2020 con particolare riferimento alla situazione pandemica, si riporta che sono rimpatriati muniti di certificazione sanitaria attestante negatività a seguito di esecuzione di tampone molecolare effettuato entro le 72 ore dalla data di partenza, "secondo gli accordi sul rimpatrio dei cittadini tunisini".

### 2.3 La gestione della sicurezza nel CPR

La sicurezza è affidata in misura paritaria all'esercito italiano, carabinieri, polizia e guardia di finanza, per un totale di dieci guardie di presidio fisso all'interno e otto all'esterno. A questi ultimi due corpi dello Stato è affidata la vigilanza interna, gli altri si occupano di presidiare l'esterno e attuare posti di blocco. Infatti fuori dal cancello di accesso alla struttura staziona un VTLM Lince, un mezzo blindato leggero dove sono presenti tre o quattro militari che piantonano l'ingresso e verificano generalità, documento di identità o tesserino agli avvocati ed il motivo dell'accesso subito comunicati al responsabile di turno che dall'interno autorizza l'ingresso.

Il responsabile della vigilanza interna ed esterna è un ispettore di polizia, sempre lo stesso dall'apertura del centro, come attualmente previsto dalla [Direttiva del Ministero dell'Interno](#) datata 19 maggio 2022 recante "Criteri per l'organizzazione dei Centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni", all'art. 12.

---

A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento."

<sup>8</sup> I tempi massimi di trattenimento, ai sensi del c. 5 art. 14, D. lgs 286/1998, sono novanta giorni, ma prorogabili di altri trenta laddove lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.

<sup>9</sup> Si veda: <https://inlimine.asgi.it/wp-content/uploads/2020/12/Report-sopralluogo-giuridico-Sardegna-ASGI-ottobre-2020-1.pdf>.

## 3. I diritti e le principali violazioni riscontrate

### 3.1 Attività di mediazione linguistica e culturale

Al fine di assicurare una corretta ed adeguata informazione la sopra citata Direttiva del Ministero dell'Interno all'articolo 2, dispone che "le informazioni" relative al funzionamento del centro e alla misura del trattenimento sono "rese e messe a disposizione in una lingua comprensibile allo straniero". La piena e corretta informativa del trattenuto, secondo la stessa Direttiva, è garantita, successivamente all'ingresso e "di norma" prima dell'udienza di convalida del trattenimento da un operatore legale coadiuvato da un mediatore linguistico e culturale.

La realtà riscontrata al momento della visita e le testimonianze raccolte fanno emergere come l'accesso alle informazioni e ad una informazione adeguata e completa in una lingua comprensibile non sia nella pratica effettivamente garantito, laddove le informazioni fornite secondo la testimonianza raccolta sono molto scarse.

Nella struttura sono presenti mediatori linguistici e culturali che parlano inglese, francese e arabo, non è chiaro nell'ambito della visita in che misura in termini di presenze, la [Prefettura di Nuoro](#) precisa che al momento sono attivi 5 contratti di mediazione linguistica nell'ambito dell'attuale gestione del CPR. Rappresentano che l'attività di mediazione linguistica è svolta per almeno 38 ore settimanali. La disponibilità per la mediazione in Urdu, Pashto, Bangla, Russo, Ucraino, Kurdo, Bambara, Farsi ed altri dialetti africani è invece su specifica richiesta. L'attività del mediatore è garantita in via continuativa tutti i giorni della settimana. Si sottolinea che il [Regolamento del CPR di Macomer](#) prevede la disponibilità del servizio di mediazione su richiesta dal lunedì al venerdì.

Al momento della visita la maggior parte dei trattenuti era arabofona, come di consueto. Infatti la Cooperativa riferisce di aver assunto anche il personale di servizio di madrelingua araba, ritenendo che renda più diretta la comunicazione fra ospiti e operatori, e che consenta anche di rilevare immediatamente bisogni e criticità. Tuttavia, come riscontrato anche con riferimento ad altri CPR<sup>10</sup>, la sovrapposizione di differenti funzioni non solo non è possibile ma si ritiene non garantisca un servizio efficace ed effettivamente tutelante. La stessa [Prefettura di Nuoro](#) precisa che la maggioranza degli operatori sono di madrelingua araba e pertanto garantiscono la continuità nell'interazione linguistica per l'arabo ed il francese, le quali costituiscono la quasi totalità delle lingue parlate dai trattenuti.

### 3.2. Diritto di informazione legale ed accesso alla domanda di protezione internazionale

Ai sensi dell'art. 14, c. 2, d.lgs. 286/98, ai cittadini stranieri trattenuti nei CPR deve essere assicurata "la necessaria informazione relativa al suo status, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità (...)". Con riferimento specifico ai richiedenti protezione internazionale, il co. 4 dell'art. 6 prescrive che ogni trattenuto riceve le informazioni sulla possibilità di chiedere protezione da parte del gestore e dev'essere consegnato l'opuscolo informativo di cui all'art. 10, c.2, d.lgs. 25/2008, prevedendo quindi la norma specifici obblighi di informazione in favore dei cittadini stranieri sulla possibilità di poter chiedere protezione internazionale. In aggiunta, ai sensi della Direttiva del Ministero dell'Interno, gravando infatti sull'ente gestore, coadiuvato da un mediatore linguistico culturale un

---

<sup>10</sup> Si veda: <https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2022/03/Report-CPR-Milano.pdf>.

dovere di informazione, fermo restando gli obblighi informativi di cui all'art. 6, co. 4 del d.lgs. 142/2015 in carico quindi in ogni caso alla pubblica amministrazione e al diritto di reclamo, in merito ai diritti e ai doveri della persona trattenuta, dei beni forniti e dei servizi erogati, delle modalità di trattenimento e delle regole di convivenza all'interno della struttura (art. 2). Tale obbligo, che nonostante la delega all'ente gestore si precisa resta responsabilità della pubblica amministrazione, dovrebbe essere attuato al momento dell'ingresso nel centro anche tramite consegna della [Carta dei diritti e dei doveri](#)<sup>11</sup>, per i richiedenti dell'opuscolo informativo di cui all'art. 10 del d.lgs. 25/2008, del [Regolamento interno del Centro](#), il tutto tradotto e messo a disposizione in lingua comprensibile allo straniero ovvero in inglese, francese, spagnolo, russo, cinese e arabo. Al c. 3 si precisa che successivamente all'ingresso e **"di norma"** prima dell'udienza di convalida **l'operatore legale coadiuvato dal mediatore linguistico culturale fornisce l'informativa completa** e illustra il contenuto del materiale informativo che resta a disposizione negli uffici dove si svolgono i colloqui con il personale dell'ente gestore e nelle sale colloqui con avvocati e familiari.

Le medesime prescrizioni sono ribadite nell'ultimo schema di capitolato d'appalto predisposto dal Ministero dell'Interno nel 2021, in cui - tra gli oneri in capo all'ente gestore - espressamente si menziona la necessità di predisporre un adeguato servizio di informazione e orientamento legale dei trattenuti. Tale servizio, deve comprendere anche l'impiego di personale qualificato per *"l'informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, la protezione internazionale, la tutela delle vittime di tratta e i rimpatri volontari assistiti, l'accesso ai servizi sociali e sanitari e i relativi diritti in base alla condizione giuridica, le garanzie per i minori non accompagnati e i diritti e doveri dello straniero, anche attraverso la diffusione di materiale informativo, anch'esso tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel Centro"*.

La [Prefettura di Nuoro](#) rappresenta che al momento dell'ingresso della persona trattenuta il mediatore presente ha un primo colloquio con lo straniero avente ad oggetto tutte le informazioni utili durante il trattenimento. Il successivo colloquio avviene con l'operatore legale. La comunicazione avviene in una lingua comprensibile con lo straniero. Nel [Regolamento del CPR](#) si prevede il servizio di informativa legale esclusivamente ogni martedì e giovedì pomeriggio.

Secondo quanto riferito nell'ambito del sopralluogo, viene consegnata contestualmente al colloquio con l'operatrice legale una guida pratica per i richiedenti asilo nella lingua di riferimento. Nel caso la persona trattenuta volesse formalizzare la domanda allora ne viene data comunicazione all'Ufficio immigrazione che si occuperà di procedere in tal senso. Data l'assenza del personale dell'ufficio immigrazione durante la visita non è stato possibile approfondire questo aspetto.

Nel riscontro ad accesso civico generalizzato del mese di luglio 2022, la [Questura di Nuoro](#), con riferimento alle modalità di accesso alla richiesta di protezione internazionale, i soggetti coinvolti e i tempi di formalizzazione della richiesta di protezione internazionale, riporta differenti modalità di accesso alla richiesta di protezione, in pratica limitandosi a comunicare quanto previsto dalla norma. Sono rappresentate tre alternative: la persona trattenuta può manifestare inviando istanza scritta tramite ente gestore che a sua volta invia pec a Ufficio Immigrazione; la persona manifesta verbalmente la propria volontà di chiedere protezione durante udienza di convalida o proroga trattenimento, il Giudice verbalizza e consegna verbale a Ufficio Immigrazione ovvero tramite proprio legale che inoltra la richiesta a Ufficio Immigrazione.

Non essendo stato possibile conferire con le persone trattenute nell'ambito della visita, non si è potuto accedere ad informazioni meno tecniche ma certamente più utili almeno con riferimento alla effettività ed efficacia dei servizi che il responsabile ha consacrato durante la visita, volendo edulcorare la condizione di isolamento e disagio che molti soffrono.

---

<sup>11</sup> La Prefettura di Nuoro ha trasmesso le copie tradotte utilizzate: arabo, cinese, inglese, francese, spagnolo, italiano.

Infatti da testimonianza raccolta successivamente di persona trattenuta rispetto all'implementazione dell'informativa e al ruolo dei mediatori all'interno del centro è emerso che subito dopo l'ingresso la persona è stata sottoposta a perquisizione anale. Una misura decisamente invasiva che, appare fondamentale sottolineare, non sembrerebbe essere applicata in altri CPR e che se applicata all'ingresso delle persone in CPR risulta essere palesemente e gravemente in contrasto con i diritti fondamentali e la dignità personale dei trattenuti, secondo gli standard normativi per analogia desumibili dalla disciplina in materia di verifiche di sicurezza e perquisizioni personali con denudamento applicabile in ambito penitenziario<sup>12</sup>. Secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, una perquisizione di questo tipo può essere effettuata solo in via straordinaria, per circostanziati motivi di sicurezza o da specifiche finalità di ricerca delle prove e deve necessariamente essere accompagnata da una serie di garanzie, in primis l'adeguata registrazione dell'operazione e la convalida della stessa<sup>13</sup>, circostanze non rinvenibili nella testimonianza riportata.

Quindi gli stessi poliziotti hanno consegnato la persona a due operatori della cooperativa che dovrebbero essere i mediatori ma che sono chiamati dalle persone trattenute "vigilantes". Gli stessi lo hanno accompagnato nell'ufficio dell'operatrice legale, che gli ha chiesto i dati anagrafici e se sapesse per quale motivo si trovasse lì e lui ha risposto che sapeva di essere lì per essere espulso e le ha chiesto cosa avrebbe potuto fare per evitarlo. A sua volta l'O.L. gli ha consigliato di nominare un buon avvocato che avrebbe potuto farlo uscire da lì. Infine lo ha informato della possibilità di presentare domanda di protezione internazionale ma lui le ha detto di averla già proposta tre volte con esito negativo e quindi la conversazione si è conclusa, senza alcun ulteriore approfondimento della sua condizione individuale. Il colloquio è durato circa 20 minuti, si è svolto in italiano perché il ragazzo capisce e si esprime bene in italiano ed ha rinunciato volontariamente all'interprete. Al termine l'O.L. gli ha fatto firmare un foglio per confermare che il colloquio era stato effettuato o almeno questo è quello che gli è stato riferito. Al termine del colloquio i due vigilantes lo hanno portato nella sua stanza/cella nel blocco C. Gli stessi vengono descritti come coloro i quali decidono chi può avere accesso ai servizi nei tempi e nelle modalità da loro definite in maniera discrezionale. E' emerso chiaramente che sono gli unici soggetti dell'ente gestore con i quali le persone trattenute interagiscono durante tutta la permanenza.

### 3.3. Accesso al diritto di difesa

Il diritto di difesa rappresenta un diritto inviolabile e valore preminente tutelato dalla Costituzione all'art. 24. Tenendo conto che il diritto alla libertà personale obbliga lo Stato a fornire garanzie procedurali di stretta applicazione con la finalità di contrastare privazioni arbitrarie della libertà, è fondamentale che sia garantito un effettivo accesso all'assistenza legale da parte dei cittadini stranieri trattenuti. Il diritto ad incontrare e farsi assistere dal legale di fiducia, sin dalle prime fasi della privazione della libertà, è un diritto funzionale al pieno esercizio delle garanzie di difesa del cittadino destinatario di una misura restrittiva della sua libertà personale<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Regole penitenziarie europee, regola n. 54 specifica previsione del medico + nelson mandela rules, regola n. 50

<sup>13</sup> Corte Costituzionale 526/2000; (Corte di Cassazione, sez. I Penale, 27 giugno 2013 – 14 marzo 2014 n. 12286; Cass. Pen, Sez. I, 25 febbraio 2004, n. 8411; Corte Edu, 12 settembre 2009, Férot c. Francia, n. 70204/01.

<sup>14</sup> A tal riguardo, l'articolo 13 della Direttiva 2008/115/CE, che sancisce il diritto ad un ricorso effettivo, prevede al terzo paragrafo che "[i]l cittadino di un paese terzo interessato ha la facoltà di farsi consigliare e rappresentare da un legale e, ove necessario, di avvalersi di un'assistenza linguistica". Quindi, in linea con le garanzie elementari applicabili a chiunque sia privato della libertà personale, è indubbio che il diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali spettino anche al cittadino straniero oggetto di trattenimento in forza, con riferimento alla normativa europea, dell'art. 23 par. 2, della Direttiva 2013/32/UE, il quale dispone

La misura del trattenimento presso un CPR deve essere necessariamente convalidata da un giudice che verifica la sussistenza dei presupposti per l'esecuzione dell'ordine emesso dal Questore. Il Questore, entro 48 ore dall'esecuzione dell'ordine di trattenimento deve dare notizia al Giudice competente per la convalida che, a sua volta, nelle successive 48 ore deve pronunciarsi in merito alla convalida del provvedimento di restrizione della libertà personale. L'art. 14 comma 4 del d.lgs. 286/1998 prevede l'obbligo della presenza di un difensore dello straniero all'udienza di convalida o di proroga del trattenimento<sup>15</sup>.

Secondo quanto previsto dalla citata Direttiva del Ministero dell'Interno, all'art. 2, c. 2, l'Ente gestore prima dell'udienza di convalida informa la persona del diritto di nominare un avvocato di fiducia e rende immediatamente consultabile **alla persona che ne fa richiesta** l'elenco degli avvocati che prestano gratuito patrocinio fornito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati su richiesta della Prefettura periodicamente aggiornato. All'art. 7, c. 6, con riferimento alle modalità di accesso ai CPR dei difensori delle persone trattenute, si prevede che il **difensore possa fare accesso** previa esibizione di apposito mandato e nelle fasce orarie stabilite dal regolamento interno al centro. Ai fini del primo accesso, lo straniero può indicare il nominativo del difensore di fiducia, cui intende conferire il proprio mandato. Tale indicazione anche se resa oralmente deve essere tempestivamente annotata e di essa si deve tenere traccia fino al conferimento del mandato. Il [Regolamento interno](#) del CPR di Macomer, aggiornato al mese di marzo 2022, nello specifico, prevede che l'"ospite" abbia diritto "Ad essere informato della possibilità di ricevere l'assistenza di un difensore di fiducia, con eventuale ammissione al gratuito patrocinio, o, in mancanza, di un difensore nominato d'ufficio. A tal fine saranno rese disponibili le liste del gratuito patrocinio dei fori di Nuoro, Sassari ed Oristano".

Durante la visita la Cpr di Macomer sulle modalità di accesso al diritto di difesa è stato dichiarato che all'ingresso nel CPR alla persona trattenuta verrebbe chiesto se ha già un difensore di fiducia ed in tal caso dovrebbe contattarlo ma viene rappresentato che non sempre sia possibile, senza ulteriori specificazioni. In mancanza di un difensore di fiducia, l'ufficio immigrazione procede alla nomina di un difensore d'ufficio attinto dalla lista dei difensori d'ufficio penale del Tribunale di Oristano. La [Prefettura di Nuoro](#) rappresenta che le persone trattenute possono procedere alla nomina del legale di fiducia direttamente per il tramite dell'ente gestore mediante la sottoscrizione e compilazione del [modulo](#) che allegano, il quale, una volta nella disponibilità dell'ente gestore viene trasmesso nell'immediato a mezzo pec sia all'Ufficio Immigrazione della Questura che all'avvocato di fiducia scelto.

Nel caso in cui il trattenuto manifestasse la sua volontà di cambiare l'avvocato allora l'operatrice legale ci riferisce che viene consegnato l'elenco dei difensori iscritti alle liste del patrocinio a spese dello Stato estratti dal sito web dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di Nuoro ed Oristano. Il Gestore riferisce, alla luce della necessità di difensori specializzati, di aver scritto a tutti gli Ordini

---

che gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente possa accedere alle aree chiuse, quali i centri di trattenimento e le zone di transito, per consultare quel richiedente e dell'art. 9, par. 4, dir. 2013/33, ai sensi del quale i richiedenti trattenuti sono informati immediatamente per iscritto, in una lingua che essi comprendono, oltre che delle ragioni del trattenimento, delle procedure previste dal diritto nazionale per contestare il provvedimento di trattenimento, nonché della possibilità di accesso gratuito all'assistenza e/o alla rappresentanza legali.

<sup>15</sup> L'art. 14, comma 4 del D.lgs. 286/98 dispone la partecipazione all'udienza dell'interessato e del suo difensore tempestivamente avvertito, e l'ammissione del cittadino straniero all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. E l'art. 20 del DPR 394/99 al comma 2 dispone che lo straniero sia informato del diritto di essere assistito nel procedimento di convalida del provvedimento di trattenimento, da un difensore di fiducia.

degli avvocati della Sardegna chiedendo che venisse loro fornita una lista di avvocati esperti in diritto dell'immigrazione ma di non aver ricevuto alcun riscontro in merito.

Le difficoltà poste sul piano procedurale e concreto unitamente ai tempi strettissimi della convalida del trattenimento raramente consentono al difensore di effettuare un colloquio in presenza e di conoscere a fondo la condizione individuale della persona trattenuta. L'Ufficio immigrazione, su richiesta del difensore, invia la scansione di quanto contenuto nel fascicolo del trattenuto.

La [Prefettura di Nuoro](#) rappresenta che l'ospite può effettuare i colloqui con il legale di fiducia senza particolari formalità all'interno di Uffici di pertinenza dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Nuoro nel rispetto della privacy. Come riferito durante il sopralluogo, l'orario dei colloqui con gli avvocati è prestabilito ed è consentito solo dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 salvo esigenze della struttura. Infatti i colloqui vengono sempre sospesi in caso di disordini all'interno del CPR o di nuovi ingressi e ciò è dovuto al fatto che i colloqui con gli avvocati sono piantonati da due agenti, che in caso di necessità vengono assegnati ad altro servizio. Infatti la stanza adibita ai colloqui con gli avvocati è chiusa da una porta a vetri e normalmente i colloqui vengono vigilati da due agenti che stazionano in piedi fuori dalla porta, in questo modo presumono di garantire la sicurezza del difensore da eventuali aggressioni dei propri clienti, ma di fatto ostacolano lo svolgimento di colloqui in condizioni di appropriata riservatezza.

Nel caso il difensore avesse necessità di una mediazione linguistica potrà portare con sé l'interprete.

I difensori possono introdurre solo il fascicolo ed una penna, mentre è vietato portare la borsa, i cellulari, i computer portatili durante i colloqui con i propri assistiti, tale prassi viene giustificata sulla base di un regolamento interno su cui però non viene fornito alcun riferimento.

Le udienze di convalida e proroga continuano ad essere effettuate prevalentemente da remoto e ciò perché dal 1° agosto 2021 l'Ufficio del Giudice di Pace di Macomer è stato chiuso per carenza di personale e quindi il servizio viene svolto dai giudici dell'Ufficio del Giudice di Pace di Oristano, che non si recano a Macomer salvo che i difensori ne facciano esplicita richiesta. Gli interpreti vengono nominati dal giudice ed anche loro partecipano da remoto. Infatti la sala udienze è dotata di un grande schermo con altoparlanti e computer per la connessione da remoto.

### 3.4. Libertà di corrispondenza telefonica e i contatti con il mondo esterno

L'art. 14, c. 2, d.lgs. 286/98 prescrive che alle persone straniere trattenute nei CPR sia *“assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno”*. In attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione, secondo quanto previsto dal D.P.R. N. 394 del 1999, all'art.21, co. 1, relativamente alle modalità del trattenimento, nel CPR deve essere garantita, oltre alla libertà di colloquio all'interno del centro e con i visitatori provenienti dall'esterno e con gli avvocati, *“(…) la libertà di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro”*.

Le disposizioni di cui sopra, unitamente alla rilevanza costituzionale riconosciuta al diritto alla libertà di comunicazione, hanno spinto il Tribunale di Milano con l'[ordinanza del 15.3.2021](#), ad accogliere il ricorso d'urgenza presentato da un trattenuto ordinando alla Prefettura e all'ente gestore di consentire l'accesso al proprio telefono cellulare, seppure entro determinati limiti orari e in appositi locali, che *“nell'ottica di assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona trattenuta [...] il telefono cellulare rappresenta ormai uno strumento essenziale per permettere una libertà di corrispondenza che si sviluppi in tutte le direzioni consentite”*.

Invero, il già citato [rapporto del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale sulle visite effettuate nei Centri di permanenza per i rimpatri nel periodo 2019-2020](#), mette in evidenza che *“La libertà di corrispondenza telefonica è uno dei principi essenziali del*

*trattenimento stabiliti dalla legge ed è strettamente correlata al diritto di difesa, di mantenimento dei vincoli familiari e in generale di comunicazione con il mondo esterno, rimanendo totalmente estranea alla detenzione amministrativa qualsiasi esigenza di isolamento da esso”.*

Il Garante mette inoltre in evidenza come la requisizione del telefono cellulare non trovi giustificazione nelle finalità della detenzione amministrativa. In maniera estremamente chiara, il Garante sottolinea in particolare come l'esclusiva disponibilità di telefoni pubblici non garantisca la possibilità di ricevere chiamate in entrata e di messaggistica istantanea e anche come la comunicazione sia condizionata dalla disponibilità di risorse economiche da parte delle persone trattenute, laddove le chiamate internazionali, trattandosi di cittadini stranieri, hanno costi elevati, incidendo sulla possibilità di esercizio del diritto di difesa e la possibilità di comunicazione con il proprio legale. Infine, nell'ambito di una privazione della libertà personale, il Garante ritiene che andrebbe aumentata la capacità di relazione *“attualizzando l'espressione «libertà di corrispondenza, anche telefonica», mediante la previsione in tutti i Cpr di forme di accesso alla rete Internet per l'utilizzo di programmi di posta elettronica e sistemi di videochiamata (facoltà, peraltro, possibile negli Istituti penitenziari)”.*

Tuttavia, la [Direttiva del Ministero dell'Interno](#) datata 19 maggio 2022, non recepisce le illegittimità riportate e introduce l'art. 5 in materia di corrispondenza telefonica prevedendo che *“lo straniero può utilizzare, per effettuare telefonate all'esterno prioritariamente apparecchi telefonici fissi installati nel Centro. Lo straniero può utilizzare telefoni cellulari o cordless messi a disposizione dal Gestore del Centro (...)”.* Per quanto riguarda il proprio telefono cellulare, viene gravemente ed esplicitamente interdetta, con una fonte che si ricorda secondaria, la libera detenzione ostacolando di fatto l'esercizio di tale diritto e andando a formalizzare le prassi in uso nella maggioranza dei differenti luoghi di detenzione amministrativa<sup>16</sup> e continua a non essere riconosciuta la possibilità di utilizzo della videocamera, di internet e di altri strumenti di comunicazione telematica con l'esterno. Si prevede la possibilità di utilizzare il proprio telefono cellulare solo per consultare i numeri contenuti in rubrica e **se privo della telecamera** per il tempo strettamente necessario ad effettuare le chiamate in casi di necessità ed urgenza, senza ulteriore specificazione rischiando di essere altamente discrezionale.

Rispetto alle modalità di esercizio della corrispondenza telefonica con l'esterno si prevede che la volontà di effettuare e di ricevere telefonate debba essere preventivamente comunicata ad un operatore del centro per organizzare spazi e tempi. Il servizio deve essere assicurato su base giornaliera, tuttavia l'orario e il numero massimo di persone che possono effettuare telefonate per ogni giornata è stabilito dal gestore con il responsabile della sicurezza del centro. Le telefonate sono effettuate **in uno spazio dedicato e riservato, sotto vigilanza discreta e alla presenza di personale dell'ente**. Si tratta di una introduzione molto critica e del tutto insufficiente dell'uso del telefono al fine di garantire il diritto in oggetto.

Di fatto è fin dalla sua apertura che, nel CPR di Macomer, al momento dell'ingresso il cellulare dei trattenuti viene “sequestrato”. La Questura di Nuoro, nel riscontrare l'istanza di restituzione del telefono personale presentata da un trattenuto tramite una avvocatessa Asgi nel 2020, ha risposto di non poter adempiere trattandosi di “deposito obbligatorio ex lege presso il gestore degli effetti personali”, non rinvenibile in alcuna fonte legislativa. Il riferimento al “sequestro” del cellulare, durante la visita della delegazione, irrigidisce il personale prefettizio e della polizia laddove sostengono che non si tratti di un sequestro dal momento che i trattenuti, su richiesta, possono sempre consultarlo per estrarre i numeri di telefono, sebbene non possa essere usato per effettuare chiamate. Sostengono che non sia possibile lasciare i telefoni ai trattenuti in quanto dotati di videocamera e potrebbero violare la privacy degli altri trattenuti, sebbene il sequestro riguardi anche

---

<sup>16</sup> Si veda: <https://inlimine.asgi.it/senza-voce-ostacoli-alla-liberta-di-corrispondenza-telefonica-nei-cpr-e-strumenti-di-tutela/>.

i telefoni che ne sono privi. Rappresentano, però, alla delegazione che si preparano a “forzare la mano” per consentire l’uso dei vecchi telefoni GSM senza telecamera, del costo di poche decine di euro, assicurando così il contemperamento della libertà di comunicazione e del diritto alla privacy.

Nei blocchi sono presenti dei telefoni pubblici affissi al muro che non è stato possibile visionare ma che sollevano criticità in merito alla garanzia della privacy delle comunicazioni. Possono essere utilizzati dai trattenuti per comunicare con l’esterno utilizzando una scheda prepagata del costo di 5 Euro, a loro carico.

Un problema quello della disponibilità economica di non poco conto, rappresentando, i telefoni pubblici l’unico modo per avere contatti con familiari, avvocati/e, amici, tanto che la [Campagna Lasciateci entrare](#) nel mese di ottobre 2021 ha condotto una campagna di raccolta delle schede telefoniche prepagate che consegnate nell’ambito di un presidio all’interno del Centro di permanenza per i rimpatri di Macomer.

Una persona trattenuta in un periodo precedente alla visita della delegazione ha rappresentato rispetto alla prassi di aver consegnato all’ingresso al “vigilantes” potendo accedervi solo previa richiesta scritta e solo al fine di prendere in numeri dalla rubrica. All’ingresso i “vigilantes” gli hanno chiesto di mettere sul tavolo tutti i suoi effetti personali compreso il cellulare che poi sono stati messi dentro una busta (tipo busta gialla per spedizioni) sulla quale è stato scritto il suo nome. All’arrivo gli è stata data una scheda telefonica da 5 € che però consente di effettuare chiamate solo per 20 minuti in Italia. Infatti di solito, secondo quanto riportato, viene acquistata dalle persone trattenute l’altra scheda internazionale che consente di effettuare chiamate per 120 minuti in Italia. Inoltre mette in evidenza come nel corridoio della zona alloggiativa era presente un solo telefono per 22 persone e quindi c’era sempre la fila per telefonare e spesso sorgevano problemi.

Quanto alla possibilità di ricevere chiamate in entrata dall’esterno per familiari e difensori, nel [Report del Garante](#) si riferisce che “Il Cpr di Macomer ha riferito che gli apparecchi fissi presenti in struttura sono stati predisposti con numeri telefonici dedicati a ricevere chiamate dall’esterno”. La stessa [Prefettura di Nuoro](#) rappresenta che i telefoni fissi sono liberamente usufruibili dagli stranieri per chiamate in entrata ed uscita. Tuttavia sul piano concreto non tutte le compagnie telefoniche le consentono, come per esempio il gestore Vodafone e in ogni caso anche per i gestori abilitati come la WindTre i costi della chiamata sono elevatissimi e ovviamente non rappresenta una linea diretta con la persona interessata. Normalmente non vengono comunicati ai familiari che devono aspettare di essere contattati dall’interno, tuttavia si consiglia di farne espressa richiesta alla Prefettura e all’ente gestore.

Di fatto, nel caso il difensore avesse urgenza di parlare al telefono con l’assistito consigliano di mandare un’email al Gestore rappresentando l’urgenza che provvede ad informare il trattenuto che a sua volta chiamerà il difensore, come da prassi anche in altri CPR, ma non viene fatto alcun riferimento alla possibilità di contatto telefonico diretto. Non ci sono prassi chiare e consolidate ma più che altro ci si “arrangia” trovando soluzioni sul momento, che mettono in discussione un effettivo e sistematico accesso ai diritti.

Nel [Regolamento interno al CPR](#) si prevede anche la possibilità di accedere ai dispositivi telefonici dell’ente gestore, ovvero l’utilizzo di whatsapp, per due ore al giorno dal lunedì al venerdì e tre ore il sabato, e per una durata di 15 min per ciascuna persona trattenuta “compatibilmente con l’organizzazione di altri servizi”. Una duplice modalità che però potrebbe essere prevista solo sulla carta laddove non vi è stato alcun riferimento concreto da parte del personale del CPR nell’ambito della visita della delegazione e tantomeno nella testimonianza raccolta.

Il nuovo gestore riporta di aver introdotto una nuova modalità di comunicazione con l’esterno mettendo a disposizione dei trattenuti un tablet con connessione internet a suo carico per effettuare videochiamate ai familiari per un tempo massimo di 15 minuti, una volta alla settimana. Il medesimo

gabbietto predisposto per la fornitura dei farmaci viene utilizzato per consentire ai trattenuti di effettuare videocchiate ai familiari.

L'accesso al servizio è previsto su prenotazione con l'inserimento del nome del trattenuto in un calendario che resta appeso al vetro del gabbietto, dove appunto vengono effettuate le chiamate. La tutela della privacy sarebbe secondo quanto riferito garantita durante le chiamate.

Ulteriore profilo emerso dalla testimonianza raccolta è relativo alla condizione di isolamento cui sono soggette le persone trattenute riguarda le criticità relative all'esercizio del diritto di accesso dei familiari<sup>17</sup>, con riferimento ad una procedura poco chiara e all'assenza di informazioni in merito alla stessa. La compagna italiana della persona trattenuta subito dopo il suo ingresso al CPR ha fatto richiesta per poterlo vedere senza tuttavia mai riuscire in questo intento. Durante i primi tre giorni di trattenimento del suo compagno è rimasta fuori dal CPR per cercare di sapere cosa dovesse fare senza che nessuno le fornisse informazioni in merito. Dopo tre giorni le è stato indicato di indirizzare richiesta scritta alla Prefettura. Quindi ha scritto immediatamente una pec. Dopo un mese le hanno telefonato dalla Prefettura per informarla che per poterle consentire l'accesso avevano interpellato la Questura di Nuoro che però non aveva ancora dato risposta. Il direttore del CPR, al quale il ragazzo ha chiesto come fare per poter incontrare la compagna, ha detto che avrebbe dovuto fare lui una richiesta dall'interno e così ha fatto analogamente senza ottenere alcun risultato. In definitiva la sua compagna non è mai riuscita ad accedere e non ha mai avuto una risposta scritta chiarificatrice dei motivi del diniego.

### 3.5. La tutela della salute

La tutela imprescindibile del diritto alla salute di tutti e tutte rende obbligatoria la verifica delle condizioni di salute dei cittadini stranieri trattenuti nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) e l'accesso all'assistenza medica chiamando in causa le istituzioni e i soggetti preposti.

Un tema importante è quello dell'idoneità del singolo ad essere trattenuto all'interno di un CPR, anche alla luce delle condizioni di insalubrità, di sovraffollamento e di difficoltà di accesso all'assistenza sanitaria che caratterizzano tali luoghi di detenzione<sup>18</sup>. Non possono essere sottoposte a detenzione amministrativa le persone straniere che versano in condizioni di salute fisica o psichica incompatibili con la permanenza nei centri di detenzione. È incompatibile con la detenzione la condizione di salute di chi, a causa della permanenza nei centri di detenzione, rischia l'aggravamento di condizioni patologiche pregresse o sorte durante la detenzione stessa. L'incompatibilità deve essere valutata all'ingresso ed essere soggetta a verifiche, sia periodiche che su richiesta della persona straniera o del personale del centro. Il riferimento è all'art. del 3 della Direttiva del Ministero dell'Interno, che disciplina l'accertamento delle condizioni di salute e l'assistenza medica e dispone che lo stato di salute dello straniero richiede un accertamento costante al fine di valutare l'esistenza di sopravvenute patologie che rendano, anche successivamente, il trattenimento impossibile poiché incompatibile con esse.

La direttiva prescrive che le persone entrino nei Centri solo a seguito di una **visita di idoneità al trattenimento** – ossia, di idoneità alla vita in comunità ristretta – disposta dal Questore, anche in

---

<sup>17</sup> La Direttiva del Ministero dell'Interno di maggio 2022 prevede all'art. 7, c. 7, tra i soggetti cui è consentito l'accesso ai centri anche i familiari e il convivente previa documentazione attestante la parentela o la convivenza, dietro autorizzazione della Prefettura e acquisito il nulla osta della Questura.

<sup>18</sup> Per approfondimenti si vedano: <https://inlimine.asgi.it/diritti-negati-al-cpr-di-palazzo-san-gervasio-report-e-raccomandazioni-di-asgi/>; <https://inlimine.asgi.it/via-corelli-diritti-negati-al-cpr-di-milano-report-e-raccomandazioni-di-asgi/>; <https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/libro-nero-del-cpr-di-torino-testimonianze-di-ordinaria-ferocia/>.

orario notturno, ed effettuata *di norma* dal medico dell'ASL o dell'azienda ospedaliera<sup>19</sup>. Si precisa che le patologie indicate siano rilevate attraverso indagine anamnestica o sintomatologica e mediante la documentazione sanitaria disponibile.

L'Asl o l'azienda ospedaliera competente può essere sia quella del territorio dove si trova il CPR, secondo un iter standard, oppure l'Asl della provincia di provenienza del cittadino straniero dove viene notificato il provvedimento di trattenimento, qualora in tale regione non sia presente un CPR, andando a formalizzare una prassi già in uso. Al comma 2 si precisa che nel caso in cui la persona acceda al centro senza aver fatto la visita di compatibilità da parte di un medico dell'ASL o dell'azienda ospedaliera, deve essere "ripetuta" entro 24 ore dall'ingresso da parte dell'ASL con cui la Prefettura del CPR ha stipulato protocollo.

Si precisa che la certificazione medica debba attestare la compatibilità delle condizioni di salute **ma anche di vulnerabilità** ai sensi dell'art. 17, c. 1, del d.lgs. 142/2015<sup>20</sup> dello straniero con la convivenza in comunità ristrette. Tale norma si applica anche alle persone richiedenti asilo trattenute ai sensi dell'articolo 6, c.2, d.lgs. 142/2015<sup>21</sup>, ovvero ex novo, laddove si prescrive la visita medica venga effettuata anche ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello stesso decreto legislativo.

Al comma 3 si distingue tra la fase successiva all'ingresso e la permanenza nel CPR. Rispetto allo screening medico successivamente all'ingresso nel centro si precisa che debba essere svolto dal medico responsabile dell'ente gestore non solo con riferimento alle condizioni di salute complessive, ma anche per l'accertamento di eventuali **condizioni di vulnerabilità** e di inidoneità alla permanenza nel centro precisando, positivamente, che si debba **tenere conto anche delle caratteristiche strutturali dello stesso**. Inoltre si specifica che la visita viene effettuata tenendo conto anche "*di specifiche condizioni morbose, segni di traumi o di esiti di torture*" secondo le Linee guida "I controlli alla frontiera - la frontiera dei controlli" sviluppate dall'Istituto Nazionale Salute Migrazioni e Povertà (INMP), dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dalla Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM)<sup>22</sup>.

Rispetto alla permanenza nel centro si prevede che quando le condizioni della persona lo richiedono o quando ritenuto necessario si procede a visita medica.

Rispetto a cosa succede laddove dovessero emergere elementi di incompatibilità nell'ambito della visita di primo ingresso e nel corso della permanenza al comma 4 si esplicita che la nuova valutazione dell'ASL o dell'azienda ospedaliera debba essere richiesta dal medico responsabile del centro. Nelle

---

<sup>19</sup> Articolo 3 comma 1 della Direttiva.

<sup>20</sup> Ossia "I minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali".

<sup>21</sup> Il comma 1 prescrive che per la persona straniera che accede ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 142/2015, la visita medica viene effettuata anche ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello stesso decreto legislativo per cui "*Non possono essere trattenuti nei centri di cui all'articolo 6 i richiedenti le cui condizioni di salute o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1, sono incompatibili con il trattenimento. Nell'ambito dei servizi socio-sanitari garantiti nei centri è assicurata anche la verifica periodica della sussistenza di condizioni di vulnerabilità che richiedono misure di assistenza particolari*".

<sup>22</sup> I controlli alla frontiera La frontiera dei controlli. Controlli sanitari all'arrivo e percorsi di tutela per i migranti ospiti nei centri di accoglienza, si veda in particolare le disposizioni previste per lo svolgimento della visita medica p. 42-43, [https://www.epicentro.iss.it/migranti/pdf/LG\\_Migranti-web.pdf](https://www.epicentro.iss.it/migranti/pdf/LG_Migranti-web.pdf).

more di tale valutazione, la persona può essere trattenuta in una “**stanza di osservazione**” posta nei pressi del presidio medico. La direttiva non specifica la durata massima di permanenza in regime di isolamento sanitario, che si presume pertanto essere funzionale alla mera rivalutazione dell’idoneità da parte del medico dell’ASL (articolo 3 comma 4). Di tale permanenza deve essere tenuta traccia in un apposito **registro cronologico**.

Al comma 7 dell’art. 3 si esplicita che la certificazione di idoneità, e le relazioni del servizio socio-sanitario, debbano essere inserite nel fascicolo della persona trattenuta da sottoporre all’Autorità giudiziaria in sede di convalida e proroga del trattenimento e trasmessa, nel caso di richiedenti asilo trattenuti, alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Già la visita di idoneità era condizione ineludibile della legittimità del trattenimento<sup>23</sup>, alla luce del nuovo obbligo, diventa centrale nell’ambito della convalida del trattenimento la presenza del referto nel fascicolo.

Quindi una visita da effettuarsi prima del trattenimento che deve accertare l’assenza di patologie evidenti che rendono incompatibile l’ingresso, ma che deve essere costante anche nel corso della permanenza all’interno della struttura al fine di valutare l’esistenza di sopravvenute o non emerse patologie che rendano, anche successivamente, il trattenimento impossibile poiché incompatibile con esse.

Ancora. Al fine di garantire la valutazione d’idoneità all’ingresso e al trattenimento presso strutture sanitarie della ASL, quindi l’accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche previste dal SSN e la prestazione di cure e servizi specialistici di cui all’art. 35 del D.lgs. 286/98, la Direttiva, così come il precedente Regolamento Unico CIE, prevede che siano conclusi specifici **protocolli d’intesa**, da parte della Prefettura in cui ha sede il centro con strutture sanitarie pubbliche, esplicitando il riferimento alle visite mediche di accertamento dell’idoneità (art. 3, c. 11). Si prevede però, come anticipato, che se la persona proviene da una provincia diversa da quella del Centro, allora la visita medica è effettuata da un medico della struttura sanitaria pubblica con la quale il Prefetto competente ha stipulato protocollo d’intesa.

La [Prefettura di Nuoro](#) rappresenta che per quanto riguarda i soggetti responsabili e le modalità di svolgimento della valutazione di idoneità della situazione sanitaria di tutte le persone trattenute con l’ingresso e la permanenza all’interno del Centro, secondo quanto previsto dalla norma regolamentare di cui all’art. 3 della Direttiva del Ministero dell’Interno le visite mediche volte a verificare l’idoneità all’ingresso sono operate da un medico afferente al SSN. E’ stipulato un [protocollo d’intesa](#) tra la Prefettura e la ASL locale in data 15 gennaio 2020 per l’accertamento delle condizioni di salute, la prestazione delle cure e dei servizi specialistici tuttavia non aggiornato ai sensi dell’art. 3 della suddetta Direttiva del Ministero dell’Interno.

La prassi riferita è che al momento dell’ingresso la polizia esibisce al responsabile della struttura il certificato di idoneità sanitaria rilasciato da un medico della ASL, senza tale certificato il Direttore afferma di non autorizzare alcun ingresso. Si riferisce che detto certificato resta nel fascicolo del trattenuto tenuto dall’Ufficio Immigrazione della Questura.

Al momento del loro arrivo dispongono nella maggioranza dei casi di un certificato di idoneità rilasciato dall’azienda sanitaria di provenienza, del luogo viene emesso il provvedimento di allontanamento e disposto il trattenimento, e il tampone COVID 19 negativo.

L’idoneità – riferiscono alla delegazione - sembra essere rilasciata con una certa “liberalità”, in quanto in alcuni casi, nonostante la sussistenza di un certificato di idoneità, è stata rilevata una situazione sanitaria del trattenuto tale che è stato portato al pronto soccorso di Nuoro.

---

<sup>23</sup> Si veda ordinanza della Corte di Cassazione, Civile Ord. Sez. 6, Num. 15106 del 2017.

La direttrice sanitaria riferisce che in alcuni casi ha dovuto richiedere alla ASL una “rivalutazione” della idoneità. Una procedura che viene descritta come lunga e complessa laddove spesso come suddetto non è soltanto la ASL locale a rilasciare le certificazioni in quanto i trattenuti provengono da altre regioni italiane. Sarebbe infatti nell’interpretazione data e totalmente scorretta che la rivalutazione dell’idoneità venga attribuita alla stessa ASL che ha emesso il primo certificato, da cui la difficoltà di implementazione trattandosi di ASL diverse da quella competente con riferimento al CPR.

In ogni caso, questo primo certificato di idoneità è spesso rilasciato a seguito di una visita routinaria e superficiale eseguita frettolosamente, senza un’indagine approfondita sulla storia clinica del soggetto o sull’esistenza soprattutto di patologie anche psichiatriche non immediatamente manifeste. Si consideri che qualcuno riferisce di essere stato visitato velocemente e direttamente presso i locali della Questura altri di essere stati accompagnati presso i locali dell’Azienda Sanitaria ma solo al fine di eseguire il tampone per il test covid19.

Si sottolinea che anche quando l’ASL competente rappresenta nel certificato la sussistenza di patologie psichiatriche rilevate durante la visita, di regola in maniera gravemente illegittima si assume la responsabilità di dichiarare il cittadino straniero comunque idoneo al trattenimento. Tutte le patologie croniche di fatto non danno luogo ad una valutazione di incompatibilità, ma solo a prestazioni sanitarie ad hoc, nonostante le indicazioni chiare della Direttiva in materia.

Tale quadro rispetto alle modalità di implementazione della visita di idoneità al trattenimento, trova conferma nella testimonianza della persona trattenuta da cui emerge come si tratti di una visita superficiale di pochi minuti, senza la presenza di un interprete o di un mediatore culturale e senza un’indagine approfondita. La persona ha raccontato che dopo essere stato condotto in Questura di Oristano per la notifica dei provvedimenti di espulsione e trattenimento, è stato portato presso una struttura della ASL (forse presso la guardia medica ma non ne è certo) dove è stato esclusivamente eseguito il tampone per COVID, al quale è risultato negativo. Di fatto rappresenta di non essere stato visitato in alcun modo da nessun medico prima del suo ingresso al CPR. Infatti, dopo aver ricevuto gli esiti del tampone è stato riportato nuovamente in Questura e di seguito al CPR di Macomer. Il giorno dopo il suo ingresso verso le ore 14.15 è stato convocato nell’infermeria dove erano presenti un medico ed un infermiere che gli hanno chiesto se avesse patologie pregresse, domanda alla quale ha risposto negativamente, rappresentando di avere in quel mal di stomaco da cui il medico gli ha prescritto il pantoprazolo da 20 mg ma solo per due volte. Specifica che questo gli è stato dato gratuitamente mentre quelli successivi li ha sempre pagati. In questo senso e in maniera totalmente illegittima si è concluso l’iter di valutazione della compatibilità della condizione individuale con il trattenimento in CPR, diversamente da quanto descritto da parte

Per quanto riguarda l’implementazione della tutela sanitaria nel corso della permanenza nel CPR, la persona trattenuta rappresenta di aver avuto un problema grave al ginocchio, che si è gonfiato e gli faceva molto male e quindi un giorno, dopo l’ora del pranzo, suonava il campanello disperatamente per chiedere soccorso, ma soltanto dopo un’ora è arrivato un vigilante che però si è limitato a riferire che in infermeria non vi era nessuno. Solo a seguito di successive insistenze è stato condotto in infermeria. Contrariamente a quanto affermato dal vigilante era presente la direttrice sanitaria che ha visto il gonfiore al ginocchio e gli ha prescritto una visita ortopedica. L’appuntamento per la visita è stato preso dalla struttura ma è stato fissato dopo un mese e 5 giorni da questo episodio. Durante questo periodo il ginocchio è sempre rimasto gonfio e non gli sono stati somministrati farmaci di alcun tipo. Gli hanno riferito che avrebbe potuto acquistare una pomata, ma che non sarebbe stata risolutiva. La visita ortopedica è stata effettuata presso l’ospedale di Macomer ma non ha mai avuto una copia del certificato rilasciato dal medico e quando ne ha chiesto una copia la direttrice sanitaria è scoppiata ad urla e non gliel’ha dato.

Dal punto di vista delle strutture adibite, in entrambi i blocchi è presente un’infermeria attrezzata allo stesso modo e la stanza in cui il medico riceve il paziente in totale privacy. Tutti gli arredi sono nuovi e ben tenuti. La direttrice sanitaria ha mostrato alla delegazione l’armadio dei farmaci

prevalentemente da banco tipo Gaviscon e antidolorifici e dispositivi medici. Al suo interno è presente la cassaforte dove vengono custoditi i farmaci tra i quali anche il metadone.

Rispetto alla predisposizione di locali adibiti all'osservazione sanitaria con specifica indicazione delle modalità di utilizzo, la [Prefettura di Nuoro](#) rappresenta che sono previsti e sono utilizzati in caso di necessità sanitarie individuate dal personale medico dell'ente gestore. Di fronte all'infermeria del blocco C, chiuse con un cancello in ferro, ci sono due stanze di degenza con due letti ospedalieri da degenza per ciascuna ed un bagno con i sanitari in acciaio. In una delle due stanze è stato installato un televisore munito di telecomando su richiesta della direttrice sanitaria che lo ha ritenuto necessario per aiutare i trattenuti che abbiano necessità di trascorrervi molto tempo per essere curati.

Nel [Regolamento interno al CPR](#) si prevede la presenza di personale medico solo in determinate fasce orarie e per un massimo di tre ore al giorno, nei restanti orari è prevista la presenza di personale paramedico, durante l'accesso della delegazione rappresentano che mediamente sarebbe presente cinque o sei ore al giorno.

Nel [Report sulle visite effettuate nei Centri di permanenza per i rimpatri \(CPR\) \(2019-2020\)](#), il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, con riferimento alla qualità dell'assistenza sanitaria, precisa che "Nel Cpr di Macomer il medico in servizio opera anche nell'Istituto penitenziario di Sassari-Bancali; la criticità rilevata riguarda il personale infermieristico e gli operatori socio-sanitari in numero chiaramente inadeguato"<sup>24</sup>.

Ancora. Anche per quanto riguarda l'accesso a visite specialistiche viene evidenziato che presso la struttura sanitaria di Macomer vi sono carenze di organico che si riflettono anche sull'assistenza sanitaria alle persone trattenute.

La carenza più importante con riferimento all'accesso alle visite specialistiche nel territorio, è quella di un odontoiatra, a Macomer manca da anni, per cui l'unico rimedio in caso di mal di denti è l'accesso al pronto soccorso. La Direttrice sanitaria riferisce di avere grossi problemi con la prescrizione delle visite specialistiche in quanto riferisce che la Regione Sardegna non consente l'uso del codice di esenzione X01, per cui la società di gestione deve pagare diversi ticket costosi, per patologie relative a diabetici, cardiopatici etc.

Per quanto riguarda la fornitura di farmaci, grazie al rapporto con la ASL hanno potuto avere il "ricettario rosso", che significa poter aver a costo zero farmaci (alcuni anche costosi) di fascia A. Nel blocco B nello stesso corridoio dell'infermeria e della stanza dell'assistente sociale è presente una stanza abbastanza ampia dove vengono consegnati i farmaci polverizzati ai trattenuti che possono assumerli soltanto dentro un gabbiotto a vetri che si trova all'interno della stessa stanza. I farmaci vengono prima polverizzati e versati in un bicchierino di plastica che viene consegnato al trattenuto.

Si riferisce alla delegazione un'alta richiesta di psicofarmaci da parte delle persone trattenute, ma la Direttrice sanitaria rappresenta di scegliere tendenzialmente di non prescrivere nulla lasciando il relativo compito alla psichiatra del SERD, che si reca al CPR, secondo quanto riferito, una volta alla settimana. Diversamente dalla testimonianza di una persona trattenuta emerge che nell'ambito della visita successiva all'ingresso in CPR gli è stato richiesto da parte del personale se volesse dei sonniferi.

Il contratto non prevede l'assistenza psichiatrica che è invece veicolata per tramite dei servizi territoriali dell'azienda sanitaria. Gli operatori del SERD di Macomer si recano presso il CPR ogni

---

<sup>24</sup> Si veda, par. B.3., p. 23:

<https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/b7b0081e622c62151026ac0c1d88b62c.pdf>.

quindici giorni per effettuare le visite con i trattenuti segnalati dalla Struttura. La [Prefettura di Nuoro](#) rispetto all'esistenza di un protocollo d'intesa con il Ser.D rappresenta che è afferente all'ATS Sardegna.

Rappresentano che alla data dell'11 agosto 2022 su un totale di 45 ospiti 19 assumono psicofarmaci o altri farmaci stabilizzatori e un ospite assume terapia sostitutiva su prescrizione SERD. La modulazione e il monitoraggio della terapia vengono svolte dal medico competente.

Sotto tale profilo la [Prefettura di Nuoro](#) riferisce che l'attività di sostegno psicologico così come previsto dal contratto è garantita dal professionista incaricato per 8 ore settimanali. Nel [Regolamento del CPR](#) lo stesso è previsto nella giornata del venerdì.

Rispetto alle modalità con cui viene garantita la possibilità ai trattenuti di visionare le proprie cartelle cliniche, con specifica indicazione della eventuale possibilità per i trattenuti e i loro difensori estrarre copia dei documenti custoditi all'interno delle cartelle la [Prefettura di Nuoro](#) riferisce che le cartelle cliniche sono accessibili dalla persona trattenuta a seguito di richiesta al personale dell'ente gestore. Il legale rappresentante può visionarle ed estrarre copia a seguito di apposita istanza.

### 3.6. Condizioni di trattenimento, servizi generali, qualità della vita e attività ludico-ricreative

L'art. 4 della già citata [Direttiva del Ministero dell'Interno](#) disciplina i servizi che l'ente gestore è tenuto a garantire all'interno del Centro. Tra questi, oltre a quelli già citati nel corso della trattazione, la custodia di effetti e risparmi personali delle persone straniere trattenute rilasciando ricevuta alla persona; assicura il servizio mensa; individua i locali adibiti ad alloggio; la fornitura di un buono economico secondo quanto previsto da capitolato spendibili all'interno del Centro per spese relative all'acquisto di beni dei quali non sia vietata l'introduzione; organizza le attività ricreative, sociali e religiose su base giornaliera, anche utilizzando gli spazi appositamente dedicati; verifica costantemente il buon funzionamento del Centro segnalando alla Prefettura immediatamente i guasti e/o i danni arrecati alla struttura ed agli oggetti; garantisce la tenuta di un registro degli eventi critici, quindi con riferimento alle sue mansioni, e di un registro dei colloqui delle persone straniere per ciascun servizio di informazione legale, assistenza sociale e psicologica. Si precisa che l'ente gestore è tenuto a tenere traccia di tutti i servizi erogati nei confronti di ciascuna persona trattenuta. Profilo che dovrebbe garantire maggiore controllo e monitoraggio da parte della società civile rispetto alla effettiva ed efficace fornitura dei servizi.

Rispetto alle condizioni di trattenimento, si riporta la testimonianza della persona trattenuta per un periodo di quattro mesi nel 2022, laddove, come anticipato non è stato possibile accedere agli alloggi nell'ambito della visita: nel suo corridoio ci sono 11 stanze per un totale di 22 persone (due per stanza). Le dimensioni della stanza sono 3X2 m circa. L'arredo è costituito da un letto a castello, un tavolo e due sedie tutto in ferro e bullonato a terra. La stanza ha una porta in ferro che veniva lasciata sempre aperta perché altrimenti dentro l'aria diventa irrespirabile, ciò costituisce una prassi comune. Le chiavi della porta le hanno i c.d. vigilantes ma se necessario possono essere chiuse elettricamente con comando a distanza. E' presente una finestra che tuttavia ha un margine di apertura molto ristretto perché ci sono le inferriate ed è apribile solo verso l'esterno. Per questo c'è poco ricambio di aria. Ogni stanza ha il suo bagno, rappresentato come molto piccolo, ed in esso sono presenti: wc, lavandino e doccia tutti in acciaio, si conferma l'assenza della porta da cui la necessità per i trattenuti di cercare autonomamente una parvenza di privacy attaccando allo stipite le lenzuola "di carta" e usando il dentifricio per far presa, diversamente da quanto rappresentato nell'ambito della visita dall'ente gestore che dichiarava di fornirle appositamente. Quando è arrivato nella stanza non c'era niente ed ha dovuto aspettare circa due ore per ricevere la sua dotazione che di seguito si elenca: materasso, 1 cuscino, 1 lenzuolo che lui dice di essere della consistenza della carta perché si rompe subito, 1 coperta che è più resistente delle lenzuola e quindi viene usata come lenzuolo ed il lenzuolo come tenda del bagno, 1 asciugamano grande, 1 maglietta, 2 mutande, 2

paia di calze, 1 paio di ciabatte, 1 spazzolino, 1 tubetto di dentifricio, 1 scheda telefonica da 5 Euro. La biancheria non viene mai cambiata durante la permanenza, neppure le lenzuola di “carta” che si rompono subito. I trattenuti provvedono a lavarla nel lavandino del loro bagno e la stendono fuori nell’area ricreativa. Su richiesta gli viene dato un bicchierino di detersivo liquido. Per stendere la biancheria si devono arrangiare e quindi le stesse lenzuola vengono impiegate anche come filo stendibiancheria.

In generale gli spazi sono sempre sporchi. Le pulizie vengono effettuate dai c.d. vigilantes che di fatto sembrano svolgere una varietà di ruoli.

Per quanto riguarda lo svolgimento di attività ricreative, sociali e religiose, la [Prefettura di Nuoro](#) rappresenta che non sono presenti locali specifici adibiti ad attività religiose, ma sarebbero liberamente utilizzabili dagli ospiti delle aree disponibili all’interno dei blocchi. Riferisce che viene consentito l’uso di tappeti e altri ornamenti semplici per alcune pratiche religiose e rappresenta che i ministri di culto possono fare accesso al CPR a richiesta dell’ospite previa autorizzazione della Prefettura come previsto dall’art. 7, comma 7, della Direttiva ministeriale.

Secondo la descrizione fornita dalla Prefettura le persone trattenute all’interno dei blocchi sono libere e grazie all’apporto degli operatori possono praticare sport singolo o di gruppo, socializzare, guardare liberamente la TV in lingua a loro comprensibile, richiedere libri in italiano o nella propria lingua, cimentarsi in alcuni giochi di ruolo e giocare a carte, dama e similari. La socializzazione sarebbe favorita, secondo la Prefettura, anche tramite la presenza costante degli operatori all’interno dei blocchi che sfruttano l’interlocuzione quotidiana creando occasioni per momenti conviviali semplici quali il tè o il caffè di gruppo. Infine sarebbero attive svariate proposte di attività ricreativo-culturali come ad esempio l’espressività grafica, le letture di gruppo o la visione di contenuti video in gruppo. E’ presente una biblioteca, con libri anche in inglese e francese, in alcuni casi arricchita dagli stessi stranieri che al termine del trattenimento hanno lasciato i loro libri. Una criticità evidente è la carenza di libri in arabo. Gli unici spazi comuni all’interno dei blocchi sono i cortili ed i corridoi dove sono appese le TV.

A tal proposito la Prefettura rappresenta che ogni blocco ha spazi comuni esterni di libero accesso che permettono agli ospiti di praticare sport all’aperto sia con la palla che a corpo libero senza limitazione di orario o preventiva autorizzazione. In ogni caso trascorrere il tempo guardando la televisione ovvero facendo qualche gioco da tavolo non appare garantire un’adeguata qualità della vita.

Il responsabile dell’Ente gestore ci riferisce che i trattenuti dispongono anche di un campo di calcetto. In entrambi i blocchi è presente una sala televisione senza sedie per presunti motivi di sicurezza, per cui i trattenuti trascinano avanti e indietro il materasso dalla loro stanza per potersi sedere.

Tale narrazione è messa in discussione da una testimonianza raccolta in cui si rappresenta come il televisore non sia di fatto posizionato in un locale apposito ma alla fine del corridoio dove ci sono le stanze, appeso al muro in alto e collocato dentro una gabbia metallica. Il telecomando viene lasciato nel corridoio per terra e di solito lo conquista sempre “il più forte”. La TV viene lasciata accesa tutto il giorno, unica ulteriore attività, in questo tempo sospeso, è la possibilità di uscire nel cortile. Per giocare a calcio le persone trattenute devono acquistare il pallone, la rete viene da loro fabbricata con mezzi di fortuna. Riporta di non essere a conoscenza dell’esistenza di una biblioteca. Data la condizione l’unico modo per trascorrere il tempo è dormire.

Come rilevato dal Garante, nel [report](#) già precedentemente citato, rispetto al quadro generale del sistema detentivo finalizzato al rimpatrio, “Uno dei profili di maggiore criticità, rilevato anche nel corso delle precedenti visite, è la totale assenza di opportunità d’impiego del tempo. Ciò rende la quotidianità delle persone ristrette monotona, deprivata di senso e di alcun scopo individuale costruttivo”.

Per quanto concerne l'erogazione del pocket money, la [Prefettura di Nuoro](#) rappresenta che viene erogato a giorni alterni, nella misura di cinque euro ogni due giorni. Lo straniero trattenuto può spendere il pocket money per acquistare tutti i beni compatibili con le esigenze di sicurezza nel centro. Nei casi in cui il trattenuto non spenda il pocket money ricevuto/maturato viene consegnato all'uscita tramite consegna materiale.

### 3.6.1 Servizio mensa

La sala mensa si trova nel blocco B ed è arredata con una tavolo molto lungo e le panche, il tutto bullonato a terra, ed un televisore appeso al muro dentro una griglia metallica, che non viene utilizzato nella pratica dalle persone trattenute alla luce dello scarso utilizzo della mensa.

La capienza non consente infatti di consumare i pasti tutti contestualmente e quindi le persone sono tenute a fare dei turni per l'utilizzo. Le persone trattenute tuttavia risolvono scegliendo la soluzione di consumare i pasti nei propri alloggi. Nella sala è presente un bagno ma non ha la porta. Quando è stata fatta presente tale mancanza è stato riferito alla delegazione che quel bagno non viene mai usato, si può supporre proprio alla luce delle condizioni che lo caratterizzano data l'assenza di porta.

La [Prefettura di Nuoro](#) rappresenta che il servizio mensa è organizzato secondo capitolato negli spazi mensa dei singoli blocchi in determinati orari precisano che è possibile richiedere menù differenziati a seconda delle esigenze personali o allergie, diversamente da quanto in effetti rappresentato da un operatore del CPR durante la visita e nonostante nello stesso [Regolamento interno](#) si preveda la possibilità di richiedere tipi di cibi ed una preparazione che rispetti il culto professato, i soli pasti garantiti sono quelli acquistati dallo stesso appalto che serve gli ospedali e le mense del circondario, l'unica azienda che distribuisce pasti 7 giorni su 7. Unica accortezza è stata l'organizzazione, in via sperimentale, di una distribuzione dei pasti in orari diversi in occasione del Ramadan, e anche l'accesso alla zona cucina in orari notturni. Secondo quanto riferito da un operatore del CPR, il capitolato prevederebbe per gli stranieri il diritto un giorno allo yogurt e un altro giorno al dolce. Il desiderio di cibo di conforto li porta però ad acquistare dallo spaccio con il loro "pocket money" merendine, pacchi di zucchero e sigarette. Rappresentano, infatti, che tramite prenotazione è possibile acquistare cibo all'interno del CPR.

Secondo quanto rappresentato da una persona trattenuta, la colazione viene distribuita alle ore 8.30 e consiste nel caffè, latte e 2 biscotti. Il tè non è nel menù e per averlo bisogna acquistarlo. Il pranzo è alle 12.30 mentre la cena alle 19.30. Il menù standard consiste, secondo quanto riferito, in pasta, insalata, patate fritte, 1 frutto a scelta tra mele, pere, banane e pesche, 1 bottiglia d'acqua da L 1.30. Una volta a settimana carne o pesce, secondo quanto riportato, di scarsa qualità. Le persone trattenute possono chiedere acqua calda per il caffè solubile che devono acquistare. Per quanto riguarda l'acquisto di altri generi alimentari ed altri beni i c.d. vigilantes ogni due giorni domandano alle persone trattenute cosa vogliono comprare, il cui importo viene automaticamente decurtato dal pocket money. La persona riferisce di aver acquistato durante il trattenimento sigarette Marlboro al prezzo di € 6.50.

## Conclusioni e raccomandazioni

La detenzione amministrativa, e la sua applicazione, presenta importanti dubbi di legittimità costituzionale, le criticità rilevate anche nella gestione del CPR di Macomer, confermano come tale forma di esecuzione dei decreti di espulsione è causa di violazioni dei diritti fondamentali e spesso si configura come un trattamento degradante tanto da meritare di essere messa radicalmente in discussione.

La descrizione fornita dai soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione del CPR non rappresenta l'unica versione dei fatti, testimonianze e notizie che abbiamo ricevuto sono contrastanti con quanto viene riferito dalle istituzioni che gestiscono il CPR, mettendo in evidenza importanti criticità soprattutto con riferimento ad alcuni profili specifici rispetto alla fornitura del servizio di mediazione culturale; alle modalità di valutazione dell'idoneità della condizione individuale con il trattenimento con gravi conseguenze sull'effettivo esercizio del diritto alla salute; alle limitazioni poste ad un pieno esercizio del diritto di difesa. In questo quadro le persone subiscono una condizione di isolamento totale e di abbandono, laddove l'esercizio dei diritti appare in definitiva soggetto alla discrezionalità.

Infatti rispetto al quadro descritto le testimonianze raccolte, anche in tempi recenti dalla [Campagna Lasciateci centrare](#), raccontano di condizioni particolarmente precarie<sup>25</sup>. Nel post pubblicato il 17 agosto 2022 la Campagna riporta che "Caldo infernale, un litro di acqua (a temperatura ambiente, quindi 40 gradi) non è sufficiente per affrontare le temperature di questa estate (...). Ci raccontano di scarse pulizie dell'area degli alloggi e dei bagni. C'è chi perde 15 chili in un solo mese. Continuano i tentativi di suicidio e di autolesionismo, chi 'fa la corda', chi ingerisce batterie, chi si infligge tagli. Diversi i cittadini algerini arrivati in Sardegna con sbarco autonomo che non capiscono il motivo per cui si trovano in una prigione non avendo commesso alcun reato. Persone che sono inutilmente private della libertà per 4 mesi e che, nonostante le loro richieste, per lo più non saranno rimpatriate perché il loro paese di origine, notoriamente, non è abbastanza collaborativo. Tra loro chi ha iniziato a perdere capelli per lo stress, altri, secondo quanto ci è stato raccontato, hanno ricevuto colpi di manganello per avere protestato. Toni accesi causati anche da difficoltà linguistiche". A luglio, da quanto riportato nel post, si è indetta una settimana di sciopero della fame per chiedere diritti elementari. Ma periodicamente "c'è chi continua, anche da solo, per protesta".

I Centri di Permanenza per il rimpatrio sono luoghi "invisibili" dove troppo spesso vengono messi in discussione i diritti e i principi del nostro ordinamento giuridico. Un monitoraggio costante e una puntuale attenzione a questi luoghi di detenzione è dovuto e necessario per l'importanza dei diritti sacrificati nell'esecuzione dei rimpatri forzati dei cittadini stranieri. Fisicamente lontani dai centri abitati e poco interessati dall'attenzione dei media, l'esistenza stessa di tali centri è nota a pochi ed è quindi particolarmente importante restituire una dimensione pubblica al dibattito sulle condizioni al loro interno e sulla tutela dei diritti delle persone ivi trattenute. In quest'ottica si è svolto il sopralluogo effettuato da ASGI nel mese di giugno 2022. ASGI auspica che il diritto ad accedere e monitorare le condizioni dei CPR venga esercitato da sempre più enti e associazioni, nonché da organi di informazione e rappresentanti di istituzioni pubbliche, al fine di garantire la più ampia diffusione di informazioni e una maggiore conoscenza (e presa di coscienza) da parte della società civile. Affermare un generale principio di "accessibilità" a questi luoghi significa non soltanto garantire il rispetto i principi di tutela, trasparenza e democraticità, ma anche e soprattutto rendere i CPR visibili all'opinione pubblica e sviluppare un dibattito consapevole in grado di porre definitivamente in discussione la stessa legittimità della loro esistenza. Nell'auspicio che maturino presto le condizioni per avviare tale dibattito, pur a partire dal fondamentale presupposto che l'unica alternativa possibile sia la chiusura di tali luoghi e non una loro riforma, a fronte delle criticità precedentemente evidenziate, si ritiene fondamentale formulare le seguenti raccomandazioni al

---

<sup>25</sup> Si veda anche: <https://www.lasciateci centrare.it/nel-cpr-di-macomer-si-gela/>.

Ministero dell'Interno, alla Prefettura di Nuoro e all'ente gestore al fine di riportare la condizione delle persone trattenute presso il CPR di Macomer al rispetto degli standard di legalità:

1. con riferimento alla tutela del **diritto di salute**, si auspica che l'ente gestore e la Prefettura vogliano garantire che la visita di idoneità al trattenimento, siano svolte adeguatamente e in maniera approfondita in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della Direttiva del Ministero. Infatti, tra le gravi criticità rilevate quella più grave riguarda senz'altro la tutela del diritto alla salute a partire dalle modalità con le quali viene svolta la visita che determina l'idoneità sanitaria per l'ingresso al CPR. Come riferito sia dai trattenuti intervistati che dal personale del CPR, la visita medica viene effettuata in maniera assai superficiale o non viene fatta per niente. Inoltre durante la permanenza non risulta esserci una risposta immediata da parte del personale alle richieste urgenti di visite mediche. Inoltre i trattenuti devono acquistare i farmaci a loro spese ed in caso di visita medica specialistica effettuata in strutture esterne non gli viene consegnata una copia del referto neppure al termine del trattenimento.
2. Si auspica un accesso effettivo, e non discrezionale, al **diritto di corrispondenza con il mondo esterno** da parte dei soggetti trattenuti anche per il mezzo dei propri telefoni cellulari. Si riscontra una grave limitazione della libertà di corrispondenza in quanto i mezzi di comunicazione messi a disposizione dei trattenuti sono insufficienti (1 apparecchio per 22 persone che resta guasto anche per lunghi periodi) e fortemente limitativi del riservatezza del trattenuto, che può effettuare le chiamate soltanto da un telefono appeso nel corridoio delle stanze ed in presenza di coloro che attendono di usare l'apparecchio dopo di lui. Anche la positiva introduzione dell'uso di un tablet per videocchiare i familiari sembrerebbe limitativa della privacy dei trattenuti che per questo motivo vi rinunciano. Inoltre l'acquisto delle carte telefoniche a 5 euro l'una appare una spesa esosa soprattutto laddove lo stesso debba scegliere se comunicare con l'esterno (magari con il suo difensore) oppure acquistare i farmaci per curarsi. Infine risulta sempre estremamente difficoltoso, se non impossibile, ricevere chiamate dall'esterno. Neanche i difensori possono contattare i loro assistiti in caso di comunicazioni urgenti se non attraverso il filtro del Gestore. E' precluso l'accesso ad internet e conseguentemente al pieno esercizio del diritto di corrispondenza ma anche all'informazione.
3. Si auspica che la Prefettura voglia esercitare, in maniera continuativa e strutturata, i propri poteri di **controllo sulla gestione del centro**, secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dal contratto di appalto, al fine di garantire il rispetto del regolamento e la corretta erogazione di tutti i servizi ivi previsti. L'**assenza di attività ludico-ricreative** costituisce un gravissimo problema che inevitabilmente affligge l'equilibrio psico-fisico dei trattenuti che, privati della libertà di movimento e di comunicazione, non hanno altra scelta che quella di dormire o assumere farmaci che li aiutino a sopportare la reclusione. In generale viene trascurata **la cura della persona** e ciò emerge dalla scarsa fornitura di biancheria (1 lenzuolo inutilizzabile per 4 mesi), la carente pulizia delle zone destinate ai trattenuti, il lavaggio a mano di vestiti e biancheria e la loro asciugatura su mezzi di fortuna anziché prevedere un servizio lavanderia self-service che consenta di tenere gli abiti più puliti e quindi di curare il proprio aspetto. Sono tutti elementi che, se tenuti in considerazione, potrebbero garantire un minimo di dignità alla persona trattenuta.

## Informazioni e contatti utili

**DENOMINAZIONE:** Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Macomer

**Indirizzo:** Viale del Lavoro, 08015 Macomer NU

**Ente gestore:** Ekene Onlus Cooperativa Sociale

**Numero di telefono centralino:** 07854605

**email amministrazione Cpr:** cpr.macomer@ekene.it

**PEC Ufficio Immigrazione della Questura di Nuoro:** immig.quest.nu@pecps.poliziadistato.it

Per le associazioni o gli enti interessati a svolgere attività di monitoraggio all'interno del centro, che ne hanno diritto in forza dell'art. 7 d.lgs. 142/2015 e dell'art. 7 della Direttiva del Ministero dell'Interno datata 19 maggio 2022 recante "Criteri per l'organizzazione dei Centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni", la procedura prevede la richiesta di autorizzazione alla Prefettura di Nuoro. Degli esempi di richieste di autorizzazione sono disponibili a questo [link](#), che si segnala sono da aggiornare in relazione ai riferimenti suddetti alla nuova Direttiva del Ministero dell'Interno.

Il report è realizzato nell'ambito del [Progetto InLimine](#) di ASGI che dal 2019, grazie al sostegno di Open Society Foundation, conduce attività di monitoraggio, advocacy e contenzioso strategico ai confini nazionali esterni e nei luoghi di trattenimento. InLimine quindi denuncia e contrasta le pratiche lesive che avvengono negli hotspot, nei CPR, nella gestione delle frontiere, con particolare attenzione **alle pratiche di allontanamento e di privazione della libertà personale**.

L'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, con oltre 500 soci tra avvocati, giuristi, studiosi e operatori legali, promuove dal 1990 la tutela dei diritti nei confronti degli stranieri nell'operato dei pubblici poteri e nel dibattito politico-parlamentare, svolge attività di formazione legale e di